
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Tribunale di Trento: la cancelleria deve rifiutare il deposito dell'atto introduttivo in via telematica

Si riporta di seguito il provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di Trento¹, con il quale è stato disposto che le Cancellerie non accettino il deposito telematico degli atti introduttivi o di costituzione, provvedendo a informare tempestivamente l'avvocato depositante dell'avvenuto rifiuto.

Gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio sono infatti estranei al disposto dell'art. 16 bis d.l. 179/12 (norma che ha introdotto l'obbligatorietà dei depositi telematici), per cui possono essere depositati telematicamente solo nei Tribunali che abbiano già ricevuto dal DGSIA il decreto autorizzativo.

¹ Estratto dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Ufficio del Presidente

Trento, 14 luglio 2014

Il Presidente del Tribunale f.f.

- sentito il dirigente amministrativo in materia di processo civile telematico e in particolare riguardo dell'iscrizione a ruolo pervenuta dalla parte in formato telematico anziché in formato cartaceo;
- visto l'art. 16 bis comma 1, dl. 179/2012, conv. L.221/2012, che prevede che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori precedentemente costituiti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale debba avvenire esclusivamente per via telematica; mentre, per gli uffici non abilitati, il deposito dell'atto introduttivo o di costituzione deve avvenire sempre in modo cartaceo;
- vista la circolare ministeriale del 27 giugno 2014, che dispone che in assenza della predetta abilitazione (ex art. 35 DM 44/11) la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi inviati dalle parti;
- considerato che tale ultima disposizione rallenterebbe l'attività della cancelleria, costringendo di volta in volta ad una valutazione da parte del giudice di inammissibilità dell'iscrizione a ruolo;

dispone

che, in via generale, qualora la parte invii un atto introduttivo o di costituzione in modo telematico anziché cartaceo, il cancelliere non accetti il deposito dell'atto e comunichi alla parte che deve procedere preliminarmente al deposito cartaceo.

Si comunichi ai magistrati, alle cancellerie civili e all'Ordine degli avvocati.

Il dirigente
Sandro Pettinato

Il Presidente f.f.
Guglielmo Avolio

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice